

RIMBORSO O COMPENSAZIONE IMU

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro centottanta giorni dalla data in cui è stata presentata l'istanza. Sulle somme dovute al contribuente si applicano gli interessi al tasso annuo legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno.

Le somme liquidate dal comune, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di IMU o TASI fino al 31/12/2019 e con quelli dovuti a titolo di IMU per le annualità successive, su apposita richiesta del contribuente da presentare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso.

Con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta, non si procede al rimborso per debiti fino all'importo di euro 5,00 (cinque,00).